PARTE SETTIMA

PROPOSTE DI VARIAZIONI E RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. — L'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti prescrive che nella refazione sul rendiconto generale dello Stato la Corte deve esporre, fra l'altro, le variazioni e le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro. Si attua così un'ambita collaborazione col Parlamento e col Governo, rilevando le lacune e le imperfezioni delle vigenti norme legislative e regolamentari emerse nella quotidiana opera di controllo degli uffici della Corte, e indicando il modo migliore per superare con nuove o rinnovate statuizioni gli inconvenienti che talvolta si determinano per effetto di norme originariamente mal concepite o resesi in seguito più non rispondenti alle esigenze delle fattispecie da regolare.

L'accennata collaborazione della Corte, peraltro, non è tutta nelle proposte contenute nella periodica relazione, né è tutta ostensibile: spesso, infatti, nel corso dell'esercizio, con riferimento a rilievi o a note di ricusazione del visto, si suggerisce, per iscritto e non di rado verbalmente, la emanazione di nuove disposizioni o il perfezionamento di quelle in vigore e si ottiene una sollecita proposta alle Camere o si dà impulso all'attività normativa del Governo, e spesso poi le Amministrazioni stesse, di fronte al rifiuto della Corte di dar corso a provvedimenti non del tutto conformi a legge, sono indotte a provocare norme nuove o modificatrici delle precedenti. Ed è per la via maestra di siffatte riforme che può rendersi più aderente alle necessità sopratutto della intensa vita odierna l'azione amministrativa, dovendosi ovviamente rifuggire da un quietismo, che porti a lasciare in determinate materie intatta la legislazione, sperando di poterla adattare a sopraggiunte esigenze con forzate o addirittura aberranti interpretazioni o con analogie che presto si mostrano inammissibili. Il suscitare poi l'opera riformatrice è il mezzo migliore col quale l'organo di controllo, mentre adempie con fermezza il suo alto compito, teso a curare che sia completamente osservata la legge, quali ne siano le mende o le incompiutezze, può nello stesso tempo non mostrarsi estraneo alla realtà, o come avvolto in una nebbia che non faccia intravedere la vita che si svolge al di fuori con le sue imperiose e spesso mutevoli esigenze.

In questo periodo, nel quale è tutto un fervore di riforme, grandi e piccole, per adeguare le vigenti norme, fra l'altro, alla nuova struttura dei pubblici ordinamenti ed istituti e ad una concezione più dinamica dell'attività amministrativa, che è parte così importante della vita dello Stato, una trattazione completa sul tema del presente capitolo potrebbe assumere la mole di un ampio volume. Sol che si pensi ad alcune riforme fra le più urgenti od invocate, la Corte potrebbe far luogo a suggerimenti numerosi, che confida avrebbero rilievo ed utilità non scarsi. Essa peraltro, mediante la partecipazione di suoi magistrati alle apposite commissioni di studio, oppure con pareri già pronunziati o che sono dalle varie Amministrazioni richiesti alle Sezioni riunite, ha avuto ed avrà sempre più modo di manifestare il suo pensiero in merito a problemi assai notevoli, ed il Parlamento, che dovrà vagliare e, ove lo creda, tradurre in leggi le risultanze degli accurati studi, avrà modo di conoscere l'avviso della Corte attraverso la documentazione delle proposte che saranno avviate al suo illuminato esame. Reputasi pertanto opportuno limitare questa esposizione ad alcune materie specifiche che per le loro particolari caratteristiche o per motivi peculiari d'urgenza dovrebbero essere presto regolate, anche se in alcuni casi sia prevista o prevedibile una disciplina organica e generale, che però in così grande numero e intensità di riforme non può essere sollecita, nonostante ogni buon volere.

§ 1. — NORME RELATIVE AL PERSONALE.

2. — Si ravvisa anzitutto urgente che sia regolata con legge la posizione giuridica degli impiegati scomparsi in operazioni belliche, e di quelli fatti prigionieri o internati di cui non si abbiano notizie, in modo che, sopratutto nell'interesse del servizio, possano essere coperti, con nomine e promozioni, i posti che sono di fatto da lungo tempo vacanti e non sussistano più al riguardo le attuali incertezze. Le Amministrazioni, è ben vero, potrebbero sollecitare il pubblico ministero competente a chiedere nei riguardi di detto personale la dichiarazione di morte presunta, a termini degli articoli 58 e seguenti del Codice civile, ma ciò sarebbe causa di evidenti complicazioni e ritardi. Ed anche ammesso che, senza una espressa norma, possa cancellarsi dal ruolo l'impiegato quando sia divenuta eseguibile la sentenza che ne dichiara la morte presunta, occorrerebbe pur sempre disciplinare il caso di colui che ritorni o del quale sia provata l'esistenza dopo detta sentenza.

Sembra poi opportuno segnalare, perché se ne possa tener conto in occasione della prima revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, che mentre il personale non di ruolo beneficia di aumenti quadriennali pari a un decimo della retribuzione base (articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207), quello di ruolo, ch'è più qualificato, fruisce di aumenti periodici in misura assai modesta. Pur tenendo conto che il primo non ha progressione di carriera e che d'altra parte più aumenti periodici di un decimo dello stipendio in ciascun grado porterebbero a un conseguente non lieve aumento dello stipendio minimo dei gradi superiori, la sperequazione potrebbe essere eliminata, o quando meno ridotta, con opportuni accorgimenti come la riduzione in ogni grado del numero degli aumenti periodici. Fra l'altro si eviterebbe che un impiegato abbia aumenti che sono a volte pari soltanto al 2 per cento dello stipendio.

Sono poi già note alle Amministrazioni alcune questioni, sia pure di non notevole importanza, che vanno regolate con apposite norme; ma queste norme, pur essendo state preannunziate da lungo tempo, non risultano finora emanate. Così il nuovo trattamento economico per i dipendenti dello Stato in missione è tuttora stabilito solo da una circolare del Ministero del tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) e si è da tempo in attesa delle relative norme di legge.

Sarà inoltre opportuno che alcuni inconvenienti o dubbi, che si rinnovano assai di frequente per la incompleta formulazione di determinate disposizioni legislative o regolamentari, siano eliminati se non proprio con singole norme appositamente emanate, almeno in occasione di provvedimenti che comunque attengano alla materia. Ai fini, ad esempio, del computo delle quote dei posti da riservare a determinate categorie di candidati a pubblici concorsi (combattenti, invalidi, ecc.) sarà bene prevedere, con precisa norma, l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, della percentuale di posti risultante dal calcolo aritmetico.

Per quanto riguarda le singole Amministrazioni si ritiene di dover segnalare quanto segue.

3. — Ministero degli affari esteri. — Poiché è stato rilevato che molti insegnanti all'estero, in luogo dell'assegno di sede loro spettante, percepiscono assegni fissi da Università o istituti stranieri, ove prestano servizio, e poiché è apparsa anomala la posizione di detti insegnanti, che, invece di fruire di tutte le competenze previste dalle leggi dello Stato cui appartengono, ricevono, senza alcuna specifica disciplina, retribuzioni da scuole straniere, si rendono necessarie norme regolatrici della particolare materia, come si è già fatto presente alla Amministrazione.

In materia di scuole e collegi sono pronti, o quasi, tre schemi di disegni di legge, giusta assicurazioni date dal Ministero con riferimento a segnalazioni di questa Corte, e precisamente uno elaborato da apposita Commissione per aggiornare la disciplina delle scuole italiane all'estero, già stabilita col testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740; un secondo per estendere a tutti gli insegnanti elementari in servizio all'estero i vantaggi che furono concessi con l'articolo 35 del citato testo unico del 1940 soltanto a quelli destinativi in base alla legge 28 dicembre 1910, n. 867, e al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3234; un altro, infine, per regolare la destinazione degli insegnanti presso i collegi dei figli degli Italiani all'estero e per conferire nuovi scopi a tali collegi. Detti schemi dovrebbero, ad avviso di questa Corte, essere tradotti in legge con sollecitudine: il primo perché tende ad evitare gli inconvenienti verificatisi per la incompiutezza della legislazione ora vigente in materia, che, fra l'altro, è priva di norme di coordinamento con la legislazione scolastica italiana; il secondo perché tende a correggere una ingiusta sperequazione, che ha dato luogo a contrastanti affermazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; il terzo schema perché i collegi, ai quali esso si riferisce, sorti per finalità contingenti, cioè per il ricovero di giovanetti che, venuti in Italia,

non ebbero la possibilità di ritornare nei loro paesi di origine a causa delle sopraggiunte ostilità, devono essere ora necessariamente disciplinati sia per quanto attiene agli scopi, sia per quanto riguarda il personale insegnante ad essi addetto.

Altro schema è stato pure predisposto per poter far luogo al pagamento degli assegni di sede al personale diplomatico e consolare in servizio all'estero, sottoposto ad internamento durante la guerra per non aver aderito allo pseudo governo della repubblica sociale italiana. La Corte non ha potuto dar corso ai relativi mandati perché le disposizioni vigenti non sono, neppure con interpretazione lata, applicabili al caso anzidetto, ma essa medesima ha suggerito all'Amministrazione di predisporre un provvedimento legislativo, del quale è superfluo porre in evidenza il giusto fondamento.

- 4. Ministero dell'interno. Con legge 26 gennaio 1942, n. 39 venne nuovamente istituito il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già soppresso nel 1929, e con l'articolo 21 di tale legge venne prevista l'emanazione di un regolamento inteso a disciplinare lo stato giuridico di detti ufficiali. Sinora però, nonostante le premure di questa Corte, il regolamento non è stato emanato e permangono notevoli incertezze, già segnalate all'Amministrazione, sopratutto per quanto concerne le promozioni.
- 5. Ministero della difesa Esercito. Per quanto concerne il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, la procedura prevista dall'articolo 16 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, si è dimostrata non adatta alle pratiche esigenze dell'Amministrazione, che è indotta a non osservarle. Si ritiene pertanto necessaria la emanazione di apposite norme, che tengano conto delle particolari necessità dei servizi predetti e siano quindi applicabili senza difficoltà.

Marina. — Per il personale militare della Marina si ravvisa molto utile la compilazione di un testo unico che riunisca e coordini le diverse disposizioni sugli stipendi ed assegni fissi (come si è fatto per l'Esercito). Si ricorda poi che ancora non sono stati emanati alcuni regolamenti previsti da norme legislative di circa venti anni fa ed anche più remote, come quelli di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (ordinamento del G. E. M. M. e stato giuridico dei sottufficiali della Marina), all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 maggio 1932 n. 819 (ufficiali di complemento della Marina), all'articolo 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397, che tuttora regola lo stato degli ufficiali della Marina e nei riguardi della quale è da segnalare la necessità di un oculato coordinamento con la legge 8 giugno 1926, n, 1128, sull'ordinamento della Marina e con le numerose successive modificazioni apportate a tale ordinamento.

Aeronautica. — Anche per l'Aeronautica è invocato un testo unico sugli stipendi ed assegni fissi, anzi esso è particolarmente necessario perché si applicano alcune disposizioni che riguardano l'Esercito, altre che riguardano la Marina e spesso sorgono dubbi o si riscontrano errori e inesattezze, che danno luogo a rilievi da parte della Corte. Si risente poi la mancanza di un regolamento sulle licenze degli ufficiali e sottufficiali. Infine, è da suggerire una integrazione dell'articolo 29 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, col quale si stabilisce che «l'aspettativa non può durare più di tre anni tranne che per prigionia di guerra », senza nulla dire per il caso di due periodi di aspettativa interrotti da un periodo di servizio molto breve e circa la durata complessiva di più periodi di aspettativa, precisamente disciplinati, invece, nella legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Comune poi all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica è l'esigenza di un testo unico delle norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali, per la cui compilazione si ha notizia che già da tempo è stata nominata una commissione.

6. — Ministero della pubblica istruzione. — Dovrà essere regolarizzata con apposita norma di legge la posizione dei provveditori agli studi ai quali non sia possibile assegnare una sede di servizio, per la diminuzione degli uffici scolastici provinciali in conseguenza della perdita delle provincie passate ad altro Stato, e che l'Amministrazione mantiene tuttora in servizio. In mancanza della sollecita emanazione di un provvedimento legislativo la Corte dovrà insistere per l'applicazione dell'articolo 87 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, che prevede, in determinati modi, il collocamento in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Altro provvedimento legislativo è necessario per regolarizzare la posizione dei presidi comandati presso l'Ispettorato per l'istruzione media non governativa, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412: e in ciò è già d'accordo il Ministero.

Ma la materia di maggior rilievo attinente all'attività normativa nel campo della pubblica istruzione è quella relativa al controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di stato e di carriera degli insegnanti elementari, che, per effetto della legge 1 giugno 1942, n. 675, sono impiegati dello Stato inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico. La competenza ad emettere detti provvedimenti è rimasta definitivamente attribuita ai provveditori agli studi ed il controllo della Corte si esercita sui rendiconti delle contabilità speciali di cui al regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224 (1), rendiconti che peraltro vengono esaminati a distanza di tempo e sui quali il controllo è di carattere prevalentemente contabile. Ora il controllo sui provvedimenti di cui qui trattasi non si rivela certamente meno importante di quello che si esercita sugli atti relativi agli altri dipendenti dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del vigente testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, anzi ha particolare rilevanza, dato che le retribuzioni agl'insegnanti elementari rappresentano una parte cospicua della spesa totale occorrente per i servizi della pubblica istruzione; onde appare necessario far luogo a norme di legge che lo disciplinino in modo adeguato, sia pure con particolari adattamenti in quanto trattasi di personale amministrato da Uffici provinciali.

7. — Ministero dell'agricoltura. — Presso il Ministero dell'agricoltura trovasi ancora a prestare servizio il personale dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca, passati successivamente a detto Ministero. Poiché per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, tranne alcune eccezioni, sono state devolute a quello della Marina mercantile, occorre provvedere alla ripartizione degli anzidetti ruoli organici, come già implicitamente si desumeva dalla riserva di ulteriori provvedimenti contenuta nell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 396 ed è stato in modo espresso confermato più di recente (articolo 7 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 615).

§ 2. — NORME PER I CONTRATTI E I LAVORI IN ECONOMIA.

8. — Varie sono le innovazioni da apportare nella materia dei contratti dello Stato nel corso dell'attività riformatrice di cui si è fatto cenno al principio di questo capitolo, trattandosi di oggetto particolarmente delicato ed importante, in cui il controllo dovrà avere sempre maggiore efficienza. La Corte, mentre si ripromette di partecipare intensamente agli studi per le necessarie riforme nei modi sopra indicati, richiama ora l'attenzione dei competenti organi sulla necessità di qualche intervento normativo più urgente per eliminare, o quanto meno contenere l'abuso di alcune facoltà concesse alle Amministrazioni e non sempre usate nei limiti fissati dalla legge.

È superfluo a tal riguardo accennare alla sempre maggiore facilità con cui si fa luogo alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, pur quando non potrebbe invocarsi l'articolo 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato non esistendo una effettiva urgenza, nè ricorrendo circostanze veramente speciali ed eccezionali: con che si eludono le procedure che meglio possono assicurare la scelta del privato contraente. Ora l'articolo 41 citato prescrive all'ultimo comma che la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso, sicchè nei casi in cui non è richiesto il parere del massimo organo consultivo – casi non rari, specialmente per le Amministrazioni militari – nessun sindacato sui motivi è possibile, essendo invalso l'uso di una generica indicazione dei motivi stessi. Sarebbe perciò opportuno prescrivere che anche quando il Consiglio di Stato, per le norme vigenti, non debba esprimere il suo parere sul progetto di contratto, le ragioni della trattativa privata debbano parimenti essere dimostrate, il che potrà farsi con una relazione da allegare al decreto di approvazione e da citare nelle premesse del medesimo.

Nè potrebbe dirsi che un sindacató di sola legittimità, qual'è quello della Corte dei conti, non potrebbe censurare la motivazione addotta: vale infatti in contrario osservare che l'attività di controllo della Corte comporta anche l'esame dello eventuale eccesso di potere, onde può compiere sotto alcuni riflessi un esame sulla motivazione, che se non è, ovviamente, efficace come quello di merito, si rivela tuttavia non scarsamente proficuo.

⁽¹⁾ Vedasi articolo 13, 2º comma della legge 1º giugno 1942, n. 675; articolo 2 del decreto legge 30 agosto 1946, n. 237; articolo 2 del decreto legge 2 maggio 1947, n. 499.

9. — Amministrazione militare. — Per quanto in particolare attiene all'Amministrazione militare, si segnala che l'articolo 50 del regolamento del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, prevede che si possano eseguire in economia lavori di miglioramento o di nuove costruzioni quando ragioni di urgenza o di riservatezza non consentano l'indugio o la pubblicità delle contrattazioni nelle forme ordinarie di legge, nonchè lavori interessanti la difesa dello Stato. Detta Amministrazione fa un uso eccessivo di tale facoltà, come se in gran parte i lavori siano urgenti o riservati o interessino la difesa dello Stato in senso stretto. Appare quindi necessario porre delle remore a tale tendenza e stabilire anzitutto un limite di somma per le spese ad economia giustificate da ragioni di urgenza, potendo, fra l'altro essere seguite senza difficoltà le normali procedure per i lavori che richiedono un non breve periodo di tempo, tanto più che per il Genio militare è prevista la possibilità della parziale esecuzione anticipata fino al limite del quinto. In ogni caso dovrebbe prescriversi che le ragioni di urgenza e, per quanto possibile, quelle di riservatezza risultino da elementi oggettivi resi ostens vi dagli atti allorchè viene trasmesso alla Corte l'ordine di accreditamento.

§ 3. — Norme relative a danni di guerra e a requisizioni.

10. — Danni di guerra. — La legge 26 gennaio 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, contengono imperfezioni e lacune, che danno luogo ad inconvenienti nella pratica applicazione, onde è in corso una revisione della materia. Durante tale revisione il competente ufficio della Corte ha già indicato all'Amministrazione alcune manchevolezze e specifiche esigenze rivelatesi nell'esercizio del controllo finora eseguito, ma sarà bene qui fissare alcuni suggerimenti, che appaiono di maggiore rilievo.

Occorre, anzitutto, disciplinare meglio i mezzi di prova circa l'esistenza e l'ammontare dal danno, tenuto presente che per i beni mobili mancano al riguardo regole precise, mentre il modo onde si sono svolte le ostilità negli ultimi anni, il turbinoso movimento delle popolazioni in vari settori della guerra ed altre cause hanno creato situazioni tali da indurre agevolmente coloro che non hanno scrupoli a ignobili speculazioni, ch'è doveroso sventare nell'interesse dell'erario e del costume pubblico. Gioverà pertanto che le nuove norme precisino quanto più è possibile le prove che nei vari casi dovranno fornire gli interessati e quelle che dovrà acquisire d'ufficio l'Amministrazione, sl che restino assicurate le maggiori garanzie, pur senza far luogo a pretese vessatorie che potrebbero creare per gli onesti cittadini eccessivi ostacoli o addirittura la impossibilità di conseguire la giusta reintegrazione del danno.

Occorre, poi, disciplinare la materia degli acconti interamente con disposizioni legislative e regolamentari e non, come ora si verifica per una parte importante, con circolari.

Nel regolare, infine, la materia dei rendiconti, non potrà prescindersi da alcune particolari esigenze del complesso servizio, ma è da auspicare che siano contenute nei limiti più ristretti le eventuali deroghe alle norme generali concernenti i modi, le forme e i termini della
giustificazione delle varie erogazioni, la trasmissione delle contabilità agli organi di controllo
e il discarico. Ciò sopratutto perchè la Corte sia messa in condizioni di esercitare un controllo
molto accurato ed inoltre sollecito, cioè eseguito a breve distanza di tempo dai pagamenti,
com'è imposto dalla considerevole entità e dalla natura delle erogazioni di cui trattasi. Una
particolare disposizione dovrà regolare la connessione fra i rendiconti relativi al pagamento
degli acconti e quelli relativi alle somme corrisposte a saldo, per evitare che, per effetto di
ripartizioni e vicendevoli riferimenti in ordine agli atti giustificativi, questi non siano esaurientemente esaminati nè in sede di primo pagamento, nè in seguito.

11. — Requisizioni. — Poichè la materia delle requisizioni operate dalle forze armate alleate è disciplinata solo parzialmente dal regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, l'Amministrazione del tesoro, nella trattazione delle pratiche relative alla concessione degli indennizzi, deve frequentemente assumere i criteri del regio-decreto 18 agosto 1940, n. 1741, concernente le requisizioni operate dalle autorità italiane. È pertanto da suggerire l'emanazione di norme che disciplinino compiutamente la materia delle requisizioni alleate o estendano ad essa alcune delle norme già dettate per le requisizioni italiane.

§ 4. — NORME VARIE

12. — Col regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, furono determinate le autorità alle quali può essere assegnata una vettura automobile, ma al riguardo furono adottati criteri troppo re-

strittivi, che maggiormente appaiono tali oggi, dopo circa 25 anni durante i quali l'uso dei mezzi meccanici di trasporto ha avuto notevoli sviluppi. Da ciò è derivata l'elusione delle norme regolamentari anzidette, con l'uso indiscriminato di automobili anche da parte di funzinari di grado non elevato, né addetti a servizi di natura tale da richiedere massima rapidità di movimenti o eccezionale economia di tempo.

Poiché sono sempre preferibili norme aventi portata ampia, ma rigorosamente osservate, a norme ispirate a criteri restrittivi, ma frequentemente eluse, si suggerisce una revisione-del regolamento in questione per estendere l'uso delle vetture automobili ad altre autorità, sia pure in modo cumulativo e con specifiche limitazioni, prevedendo peraltro nello stesso tempo modalità idonee ad evitare gli abusi.

- 13. Amministrazione della giustizia. Sembra sia da esaminare l'opportunità di una norma intesa ad estendere ai concorsi per l'ufficio di notaio la riserva di posti a favore degli invalidi di guerra, prevista dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312, per i concorsi ai pubblici impieghi. L'articolo 10 di tale legge prevedeva, invero, un beneficio equivalente per l'assegnazione di piazze o posti notarili, ma esso è stato abrogato implicitamente da successive disposizioni, che hanno regolato diversamente la materia (1), onde gli invalidi di guerra non hanno più modo di fruire del beneficio loro concesso dal citato articolo 10, né d'altra parte può loro applicarsi nei concorsi per posti di notaio l'articolo 8 sopracitato, non potendo tali concorsi equipararsi a quelli per pubblici impieghi. Ciò si segnala ritenendo che non si sia tolto volutamente agli invalidi un beneficio già ad essi riconosciuto, e che la presente situazione debba attribuirsi a un difetto di coordinamento. Nello stesso senso dovrebbe provvedersi pei combattenti (2).
- 14. Difesa. L'articolo 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, prevede, oltre alle Scuole di applicazione, due Accademie militari: una per la fanteria e la cavalleria, l'altra per l'artiglieria e il genio. Durante il periodo bellico, per le esigenze derivanti dalla particolare situazione, funzionò di fatto un'Accademia unica, successivamente disciplinata, per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47, con decreto legislativo 21 aprile 1948 n. 753. Poiché l'Accademia militare unica esiste di fatto tuttora e per essa vengono banditi concorsi ogni anno, occorre regolarizzare la situazione con provvedimento legislativo. Sarebbe anche necessario disciplinare con norme regolamentari tutta la materia relativa, ora regolata solo in parte dal regio decreto 1 maggio 1930, n. 726.
- 15. Pubblica istruzione. Com'è stato già segnalato all'Amministrazione da qualche anno, occorre aggiornare i remoti regolamenti riguardanti l'Opificio pietre dure di Firenze e quello per la calcografia di Roma, approvati rispettivamente con regi decreti 5 settembre 1895, n. 662, e 22 ottobre 1903, n. 552, e ciò con speciale riguardo alle norme amministrative e contabili per il movimento dei materiali. Le commissioni all'uopo nominate nel 1938 e nel 1940 sospesero i lavori in dipendenza dello stato di guerra e non si è avuta più notizia della ripresa di tali lavori.
- 16. Agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura procede alla concessione di premi e contributi ad enti ed uffici vari e di borse di studio a privati, per alcune decine di milioni annui, senza che esistano norme di legge al riguardo, ma soltanto in base allo stanziamento dei relativi fondi in bilancio. Poiché, come è noto, l'erogazione delle spese dello Stato non può trovare fondamento nella sola legge del bilancio, sono necessarie ed urgenti, come si è già fatto presente all'Amministrazione, norme legislative che prevedano e disciplinino le concessioni anzidette, dettando i criteri per la scelta degli enti o persone fisiche che possano fruirne, nonché le modalità ed i limiti delle concessioni stesse.

⁽¹⁾ Legge 6 agosto 1926, n. 1365; regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

⁽²⁾ Vedasi articolo 2 del regio decreto-legge 13 aprile 1919, n. 579, e articolo 20 dei regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.